

Comune di Angrogna (Torino)

**ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 02.03.2017 -
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis
DELIBERA

- 1) di modificare l'art. 32) Inserimento ambientale delle costruzioni con l'aggiunta della lettera d) seguente:

d) INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

A far data dal 31 dicembre 2017, per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'[allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#), nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

- 2) Di modificare l'art. 16) Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) come segue:

testo previgente:

- | |
|--|
| <p>a. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.</p> <p>b. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.</p> <p>c. La distanza tra:</p> <p>filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),</p> <p>filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),</p> <p>filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds) (<i>il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285</i>),</p> <p>è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.</p> |
|--|

Testo vigente:

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”.

- 3) di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 comma 3, ultimo periodo, della L.R. n. 19 dell'8/7/99, la conformità del Regolamento Comunale approvato al Regolamento Tipo della Regione;
- 4) di dare atto che il presente Regolamento Edilizio Comunale entrerà in vigore con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte;
- 5) il testo integrale sarà debitamente riscritto al termine della procedura approvativa sopra descritta.

Successivamente,

con separata votazione;

con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 6 presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000